



Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 26039/2020/Gab.

Alessandria, 7 dicembre 2020

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della provincia
LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA
ALESSANDRIA

Al Sig. PRESIDENTE della CAMERA di COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
ALESSANDRIA

Al Sig. QUESTORE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
ALESSANDRIA

Al Sig. DIRIGENTE dell'UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE
ALESSANDRIA

Al Sig. DIRIGENTE dell'UFFICIO MOTORIZZAZIONE
CIVILE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMMISSARIO dell'ASL AL
ALESSANDRIA

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

Di seguito a precorsa corrispondenza, si comunica che il Ministero dell'Interno, con circolare del 5 dicembre u.s., ha fornito le proprie indicazioni in merito alle ulteriori misure urgenti, finalizzate ad un più efficace contrasto della diffusione del virus, introdotte dal Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020.

Le disposizioni del suddetto DPCM trovano applicazione dalla data del 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, riproponendo in larga parte, salvo alcune novità, le prescrizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020.

Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di contenimento del contagio, vevoli sull'intero territorio nazionale (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).

Nel rinviare alla precedente circolare dell'8 novembre u.s. in merito all'impianto regolatorio del citato DPCM del 3 novembre 2020 e alle logiche ispiratrici della sua articolazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.

Vigenza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020).

L'articolo in epigrafe estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni.

È sulla base di questa previsione normativa che, all'art. 14 del DPCM del 3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato al 15 gennaio 2021.

Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4, del DPCM 3 dicembre 2020).

Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 158/2020 detta una normativa specifica in materia.

In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nell'ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un'ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, ferme restando le stesse cause eccezionali.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l'uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l'esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.

La norma in commento viene integralmente recepita nell'art. 1, comma 4, del DPCM del 3 dicembre 2020.

Il Ministero dell'Interno ha richiamato inoltre l'attenzione sulla previsione di cui all'art. 1, comma 3, del citato DPCM, che conferma la vigenza del cosiddetto "coprifuoco" nella fascia oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.

Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lettera r), del DPCM 3 dicembre 2020).

La disposizione in epigrafe, nel confermare la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, prevede l'apertura delle biblioteche, con la precisazione che i relativi servizi sono offerti su prenotazione, nonché degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture – UTG (art. 1, comma 9, lettera s), del DPCM 3 dicembre 2020).

A parziale modifica della previgente disciplina, nell'articolo in esame si prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza sia garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i Prefetti svolgano una funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l'effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza, per le predette istituzioni scolastiche, venga a coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica.

A tal fine la disposizione in commento istituisce presso ciascuna Prefettura, presieduto dal Prefetto, un tavolo di coordinamento che, oltre alle amministrazioni statali del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali e le aziende di trasporto locale.

A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili.

Il Ministero dell'Interno ha evidenziato che il compito affidato ai Prefetti si iscrive nell'ambito delle funzioni di rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle amministrazioni statali periferiche e di leale collaborazione con le autonomie territoriali, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lettera ff), del DPCM 3 dicembre 2020).

La disposizione in commento introduce alcune significative novità rispetto alla previgente disciplina in materia.

Infatti, con una più dettagliata formulazione, viene precisato che nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili.

Viene inoltre ampliato l'ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

Un ulteriore profilo di novità è riferito all'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate allo *shopping* natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l'accesso ai negozi.

Ristorazione negli alberghi (art. 1, comma 9, lettera gg), del DPCM 3 dicembre 2020).

Con una specifica previsione contenuta nell'articolo in esame è stato stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quelle giornate e orari, ogni forma di ristorazione negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche strutture (art. 1, comma 9, lettera hh), del DPCM 3 dicembre 2020).

Rispetto alla precedente disciplina, il novero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti è stato esteso alle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo gli itinerari europei E45 ed E55 e a quelle presenti nei porti e negli interporti.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lettera oo), del DPCM 3 dicembre 2020).

La citata disposizione fa decorrere dal 7 gennaio 2021 l'apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico – scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Nel rilevare che la disciplina relativa alle misure di contenimento del contagio da osservare in "area arancione" e in "area rossa", di cui agli artt. 2 e 3 del nuovo DPCM, non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale, il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione su alcune modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall'estero.

In particolare, si segnala quanto previsto dall'art. 8, commi 6 e 7.

In base alla lettera a) del comma 6, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, occorrerà presentare al vettore e agli organi preposti ai controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata presentazione di tale attestazione comporterà, fra l'altro, l'applicazione dell'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all'art. 14, comma 3, del DPCM, continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale.

Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 6, comma 1, del nuovo DPCM, provenendo dagli stessi Paesi dell'elenco C (art. 8, comma 6, lettera b).

Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che, recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria residenza.

Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l'obbligo della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 6, comma 1, abbiano soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 in uno o più giorni compresi nell'arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

Degna di nota è altresì l'introduzione, all'art. 8, comma 7, lettera p), di una nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i voli "Covid – tested", di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Si segnala, infine, la previsione di cui all'art. 10, comma 7, del DPCM, relativa alla sospensione, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.

Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresì fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia per l'attenzione.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Roma)